



“ISTITUTO COMPrensivo N° 5 “SANTA LUCIA”

Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031
vric87700c@istruzione.it –vric87700c@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5verona.edu.it



Data e protocollo – vedere stringa in alto

Circolare n. 97

Alla docente vicaria

Alla DSGA

A tutto il personale docente
e ATA dell'Istituto

Al RSPP

Al Medico Competente

Oggetto: Decreto-legge n.172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si riporta di seguito il link al [Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021](#) che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**, con estensione alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione. Il Decreto esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel Decreto il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro di

- avvio e successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista
- somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, a far data dalla medesima somministrazione.

Si rimanda alla lettura integrale del DL 172/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove
(firmato digitalmente)